

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/03/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37927-i-nuovi-interPELLI-tributari-analisi-e-schema-riassuntivo-sugli-interPELLi-dal-1-gennaio-2016-la-razionalizzazione-della-disciplina-per-facilitare-i-rapporti-tra-fisco-e-contribuente>

Autore: Claudia Marianozzi

I nuovi interPELLi tributari. Analisi e schema riassuntivo sugli interPELLi dal 1° gennaio 2016. La razionalizzazione della disciplina per facilitare i rapporti tra fisco e contribuente.

I nuovi interPELLI tributari. Analisi e schema riassuntivo sugli interPELLI dal 1° gennaio 2016. La razionalizzazione della disciplina per facilitare i rapporti tra fisco e contribuente.

Premessa

L'interPELLO è stato pensato dal legislatore come uno strumento di supporto al contribuente nella comprensione, nell'interpretazione e nell'applicazione di norme di legge all'interno di un sistema giuridico non di rado complesso, incerto frutto di sovrapposizioni e stratificazioni che hanno reso e rendono estremamente difficile l'individuazione del corretto comportamento da tenere (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 156/2015 "riforma del contenzioso tributario").

In particolare con l'interPELLO il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali riguardanti l'applicazione di disposizioni tributarie obiettivamente incerte; per dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione di disposizioni altrimenti ad esso sfavorevoli; o per acquisire un parere sulla liceità di alcune operazioni.

Fino allo scorso anno gli interPELLI erano disciplinati da disposizioni diverse frutto della stratificazione nel tempo di leggi. A seconda della tipologia di interPELLO erano infatti previste procedure ed effetti diversi.

La legge delega di riforma del sistema fiscale (L. 23/2014) all'art. 6, c. 6 ha delegato il Governo a prevedere l'introduzione di "disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interPELLI, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto alla eliminazione delle forme di interPELLO obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per il contribuente e per l'amministrazione".

Tale delega è stata attuata con il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 il quale con effetto dal 1 gennaio 2016 ha introdotto la generale revisione della disciplina degli interPELLI.

InterPELLI Tipologia

L'art. 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) è stato riscritto, ed è ora titolato "Diritto d'interPELLO" (nella vecchia versione era titolato interPELLO del contribuente), e prevede che il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente:

- L'applicazione di norme nei casi in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza interpretativa (interPELLO interpretativo), o vi siano incertezze sulla qualificazione di una fattispecie alla luce delle norme (interPELLO qualificatorio) -(art. 11, c. 1 lett. a – **INTERPELLO ORDINARIO**);
- La sussistenza di condizioni e la validità di elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (art. 11, c. 1 lett. b) – **INTERPELLO PROBATORIO**) (ad es. regime CFC, consolidato fiscale mondiale, regime delle società non operative);
- L'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto con riferimento ad una specifica operazione (tale interPELLO può essere proposto anche in relazione ai casi di interposizione di persona ex art. 37, c. 3 del DPR 600/1973) (art. 11, c. 1 lett. c) – **INTERPELLO ANTIABUSO**);
- Per la disapplicazione di norme tributarie che allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento (art. 11, c. 2 – **INTERPELLO DISAPPPLICATIVO**).

Caratteristiche Generali

- Per tutte le tipologie di interPELLO vale la regola del silenzio assenso;

- Tutti gli interPELLI possono essere presentati mediante consegna a mano, spedizione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, presentazione mediante servizio telematico;
- Gli interPELLI devono essere presentati preventivamente;
- Le risposte agli interPELLI non sono impugnabili, salvo le risposte agli interPELLI disapplicativi, avverso i quali potrà essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo;
- La risposta agli interPELLI vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento all'oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente;
- L'efficacia della risposta agli interPELLI si estende anche ai comportamenti successivi del contribuenti riferibili alla fattispecie oggetto di interPELLO, salva la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate ma con riferimento esclusivo ai comportamenti futuri del contribuente;
- Gli atti impositivi e sanzionatori difformi dalla risposta espressa o tacita sono nulli;
- In caso di richiesta di integrazione della documentazione, tra la data di consegna della documentazione (o l'inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e la data di scadenza per l'esercizio del potere impositivo devono decorrere almeno 60 giorni, in difetto i termini per l'accertamento sono prorogati fino a concorrenza dei sessanta giorni;
- La sanzione di inutilizzabilità nei procedimenti amministrativi e contenziosi dei dati, notizie o documenti non consegnati in caso di richiesta dell'Amministrazione, previsti dall'art. 32, c. 4 DPR 600/1973 e 52, c. 5 DPR 633/1972 non è applicata in relazione alla richiesta di documentazione inoltrata dagli Ufficio nell'ambito del procedimento di interPELLO;
- L'interPELLO può essere proposto anche da soggetti non residenti.

Termini per la risposta all'interPELLO al decorrere dei quali in assenza di risposta si forma il **silenzio assenso** sono:

1. 90 giorni interPELLO ordinario;
2. 120 giorni interPELLO probatorio, antiabuso e disapplicativo;

Organo dell'Agenzia delle Entrate competente (cfr. Provv. Direttore Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016):

- In linea generale gli interPELLI sono presentati alla **Direzione Regionale competente** in relazione al domicilio fiscale del contribuente in ragione del domicilio fiscale dell'istante (anche se chi presenta l'istanza è una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti). Le Direzioni Regionali inoltrano comunque alla Direzione Centrale (a) le istanze per le quali ritengono che la risposta sia soggetta a pubblicazione (cioè a dire nei casi (i) in cui un elevato numero di contribuenti ha presentato istanze aventi il medesimo oggetto o sono tra loro analoghe; (ii) di norme di recente approvazione, (iii) in cui non siano mai stati forniti chiarimenti ufficiali; (iv) siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli Uffici e (v) comunque in tutti i casi il chiarimento si ritenga di interesse generale); (b) le istanze di maggiore complessità o incertezza di soluzione;
- Nel caso gli istanti siano soggetti non residenti, le amministrazioni centrali, gli enti pubblici a rilevanza nazionale le istanze sono presentate alla **Direzione Centrale Normativa**
- Fino al 31 dicembre 2017, gli **interPELLI antiabuso**, sono presentate direttamente alla **Direzione Centrale Normativa**.

Gli interPELLI dal 1 gennaio 2016

Tipologia Interpello	Normativa di riferimento	Organo Agenzia delle Entrate competente	Modalità di presentazione istanza	Termini risposta	Silenzio Assenso	Impugnabilità risposta interpello
Interpello Ordinario (istanza presentata in caso di condizioni di incertezza in relazione a fatti concreti e personali (i) sulla corretta interpretazione di disposizioni - Interpello ordinario interpretativo- (ii) sulla corretta qualificazioni di fattispecie - Interpello ordinario qualificatorio-) (art. 11, c. 1 lett. a) L. 212/2000)				90 giorni dalla ricezione dell'istanza. Se l'Amministrazione chiede integrazione documentazione i termini per la risposta decorrono dalla data di ricezione dei documenti.	SI	
Interpello Probatorio (istanza presentata per dimostrare la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti. ad es. le istanze di interpello in materia di CFC art. 167 del TUIR, le istanze di interpello per la continuazione del consolidato in caso di alcune operazioni straordinarie art. 124 del TUIR o per l'accesso al consolidato mondiale art. 132 del TUIR, l'interpello per le società non operative art. 30 L. 724/1994) (art. 11, c. 1 lett. b) L. 212/2000)	Art. 11 L. 212/2000 Art. da 2 a 6 D.Lgs. 156/2015 Prov. Direttore Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016	Per le istanze riguardanti i tributi erariali A) <u>In linea generale</u> : - Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente (anche per le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti)*; B) <u>Particularità per categorie contribuenti</u> :(i) i soggetti di rilevanti dimensioni (>€ 100 Mio volume affari o ricavi), (ii) i soggetti non residenti, (iii) le Amministrazioni centrali dello Stato, (iv) gli enti pubblici a rilevanza nazionale, presentano gli interPELLI: - Direzione Centrale Normativa* . <u>In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, la risposta agli interPELLI antibuso è di competenza della Direzione Centrale Normativa</u>	- Consegnare a mano; - Spedizione con plico raccomandato A/R; - Invio a mezzo PEC; - Invio attraverso l'utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall'Agenzia delle Entrate.	120 giorni dalla ricezione dell'istanza. Se l'Amministrazione chiede integrazione documentazione i termini per la risposta decorrono dalla data di ricezione dei documenti.	SI	NO (art. 6, c. 1 D.Lgs. 156/2015)
Interpello antiabuso (istanza per conoscere il parere dell'Amministrazione sull'applicazione dell'abuso del diritto ex art. 10 bis L. 212/2000 o delle ipotesi di interposizione ex art. 37, c. 3 DPR 600/1973 ad una specifica fattispecie) (art. 12, c. 1 lett. c) L. 212/2000)					SI	
Interpello Disapplicativo (istanza per richiedere parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme che per evitare fenomeni elusivi limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del contribuente) (art. 11, c. 2 L. 212/2000)					SI	SI (impugnabile contestualmente all'avviso di accertamento, art. 6, c. 1 D.Lgs. 156/2015)

*Per le istanze concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione ad atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali : in generale, Direzione Regionale competente ad applicare la norma; per i soggetti di cui alla lett. B) la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare